



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 236  
Del 11/12/2015

**OGGETTO:** Atto d'indirizzo programmatico/organizzativo per la copertura dei posti in dotazione organica ai sensi dell'art. 4 comma 3 DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e dell'art. 1 comma 424 Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) con inquadramento dei vincitori delle procedure pubbliche di reclutamento mediante progressione verticale (determinazione 188UP del 30/12/2010).

L'anno duemilaquindici, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13.30, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'appello risultano:

n. ord.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1)	SERVADIO	Fausto	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	PONTECORVI	Marcello	ASSESSORE V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	ANDREOZZI	Sergio	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	CIAFREI	Giulia	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	CIARCIA	Marilena	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	MASI	Luca	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	POCCI	Orlando	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	USAI	Ilaria	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale				<u>6</u>	<u>2</u>

Il Signor SINDACO FAUSTO SERVADIO assume la Presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente DOSSA ROSSELLA PENICHELLI, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

### LA GIUNTA COMUNALE

**ATTO DI INDIRIZZO (Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)**

Prop. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che**

con determinazione 188UP del 30/12/2010 sono state approvate le graduatorie dei dipendenti partecipanti a procedure pubbliche selettive di reclutamento mediante progressione verticale avviate nel 2008 ( Bandi determina 75UP del 28/4/2008), in relazione al fabbisogno del personale 2008/2010, accertato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 26/03/08;

nelle more dell'espletamento della selezione questo Comune dichiarava il dissesto finanziario (delibera di CC 109 del 15/10/2009) avviando la procedura di risanamento e, conseguentemente, venendo sottoposto, per la programmazione del fabbisogno del personale e dei piani di assunzione, al controllo della Commissione centrale della finanza sulle dotazioni organiche, ai sensi dell'art 243, comma 7 del DLGS 267/2000;

le procedure pubbliche di reclutamento richiamate, come confermate ed inserite anche nelle programmazioni del fabbisogno degli anni 2009 e 2010 (programmazione 2009/2011- delibera di GC 119/2009; programmazione 2010/2012- delibere GC 63, 75 e 160/2010) prevedevano inquadramenti in progressione verticale per complessivi 44 posti (33 da B a C e n. 11 da C a D1 articolati nei profili professionali indicati nella citata delibera GC 75/2010);

in conseguenza del dissesto, al 30/12/2010 non si è potuto procedere agli inquadramenti in organico dei candidati vincitori di cui alla citata determinazione n.188UP/2010, in assenza della necessaria preventiva autorizzazione della Commissione Centrale (autorizzazione negata nella seduta del 11.01.2011 sul presupposto della contrarietà delle progressioni con l'art. 62 d.lgs 150/09 e con l'art. 14 c. 9 D.L n. 78/2010 convertito in l. 122/2010);

che il diniego della Commissione è stato impugnato dal Comune che non ha condiviso le motivazioni espresse dalla Commissione e la relativa questione è tutt'ora *sub judice* innanzi al Consiglio di Stato a seguito sentenza del TAR 5769 del 29/5/2014;

### **Considerato che**

dal 1/1/2015 il Comune di Velletri ha definito positivamente la procedura di risanamento avviata nel 2009 con il deposito e l'approvazione ministeriale del piano di estinzione redatto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e riacquisendo la propria autonomia organizzativa e decisionale nella materia inerente la programmazione del fabbisogno del personale a partire dalla programmazione 2015 (programmazione 2015/2017 propria delibera GC 115/2015);

è interesse dell'Ente, procedere all'inquadramento dei vincitori delle progressioni verticali bandite nell'anno 2008, nell'obiettivo di perseguire efficienza organizzativa e ottimizzazione nel funzionamento degli uffici avvalendosi, nei limiti di legge, degli esiti della procedura già svolta;

in tal senso, l'inquadramento nell'anno 2015, dei vincitori delle procedure selettive di cui alle graduatorie sospese al 30/12/2010, potrebbe dare piena attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'Ente avviato ad aprile 2015 (ristrutturazione approvata con delibera di GC n. 49/ 2015), in quanto le progressioni in carriera che ne conseguono corrispondono agli obiettivi di performance e miglioramento delle prestazioni correlati alla valorizzare delle competenze professionali sviluppate dai dipendenti del Comune di Velletri in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;

oltretutto, in esito a tali fatti, con nota in data 28 settembre 2015 prot. 22948, e successiva nota prot. 28047 del 12 novembre, l'Amministrazione è stata diffidata a provvedere agli inquadramenti da parte dei vincitori, paventando di adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto ed il risarcimento del danno subito;

### **Dato atto che**

nell'ambito della ritrovata autonomia organizzativa, al fine di portare a compimento un procedimento avviato nel 2008 nonché di definire l'annosa controversia allo stesso seguita, con

nota prot. 30340 del 3/12/2015, è stato chiesto al Dirigente dell'Avvocatura, al Dirigente del Servizio Personale, al Segretario generale ai sensi art.97 comma 2 DLGS 267/2000, di verificare la possibilità di accogliere la richiesta dei dipendenti tenuto conto della richiamata fase procedimentale relativa agli inquadramenti stessi;

Visto il parere espresso dal dirigente Area 2 Avvocatura prot. 677 in data 11/12/2015, allegato al presente atto (ALL. 1);

Visto il parere del Dirigente Settore 3 prot. UP 191 in data 11/12/2015 allegato al presente atto (ALL. 2);

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ex art 97 comma2 DLGS 267/2000 prot. 31159 in data 11/12/2015 allegato al presente atto (ALL. 3);

### **Ritenuto opportuno,**

per quanto di competenza, ai sensi dell'art 91 comma 1 del DLGS 267/2000 e dell'art. 2 del DLGS 165/2001, di provvedere nel merito con specifico atto d'indirizzo programmatico - organizzativo agli Uffici inerente il fabbisogno di personale anno 2015, al fine della rideterminazione del piano delle assunzioni 2015 nel rispetto dell'art. 4 comma 3 DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e dell'art. 1 comma 424 L.190/2014 (legge di stabilità 2015);

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi legalmente espressi,

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Il presente atto, costituisce indirizzo programmatico/organizzativo ex art 91 comma 1 del DLGS 267/2000 e art. 2 del DLGS 165/2001. L'atto è rivolto agli uffici affinché, nel rispetto dell'art. 4 comma 3 DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e dell'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), diano attuazione alla copertura dei posti della dotazione organica con l'utilizzo delle graduatorie dei vincitori delle procedure pubbliche di reclutamento mediante progressione verticale avviate nel Comune di Velletri nell'anno 2008 e definitivamente approvate con determinazione 188UP del 30/12/2010;
3. Nell'obiettivo dell'efficienza e dell'ottimizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Velletri, si dà atto:
  - dell'interesse dell'Ente di procedere all'inquadramento dei vincitori della procedura pubblica di selezione mediante progressioni verticali secondo le graduatorie approvate con atto 188UP del 30/12/2010, avvalendosi, nei limiti di legge, degli esiti della procedura medesima avviata già dall'anno 2008;
  - l'inquadramento dei vincitori delle graduatorie approvate con determinazione n.188 UP/2010 nell'anno 2015, va a completare il nuovo assetto organizzativo dell'Ente avviato ad aprile 2015 con la ristrutturazione approvata con delibera di GC n. 49/ 2015;
  - le progressioni in carriera, che conseguono agli inquadramenti suddetti ( previste nella programmazione del fabbisogno 2008/2010- delibera Commissario 63/2008; programmazione 2009/2011- delibera GC 119/2009; programmazione 2010/2012- delibere GC 63, 75,160 anno 2010; confermate nella programmazione 2011/2013- e 2012/2014), corrispondono agli obiettivi di performance e miglioramento delle prestazioni essendo correlati alla valorizzare delle competenze professionali sviluppate dai dipendenti del Comune di Velletri in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;
  - gli inquadramenti dei vincitori, possono essere confermati nella programmazione del fabbisogno 2015/2017 con rideterminazione del piano delle assunzioni cui destinare i resti "assunzionali" 2012, 2013, 2014 (calcolati ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DL 78/2015)

nel rispetto del richiamato art. 4 comma 3 DL 101/2013, convertito in legge 125/2013 e art. 1 comma 424 L.190/2014;

4. di riservare a successivo atto l'integrazione della programmazione del fabbisogno 2015/2017 (propria delibera GC 115/2015) previa presa d'atto delle quote delle assunzioni non utilizzate nel triennio 2012/2014 e rideterminazione della capacità assunzione 2015 mediante destinazione delle stesse;
5. di dare mandato all'Ufficio del Personale, nell'ambito della competenza gestionale amministrativa, di attuare gli obiettivi stabiliti con il presente atto;
6. di trasmettere la presente delibera alle OOSS territoriali ed alla RSU;
7. di dichiarare la presente urgente ed immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signatures of the President and the General Secretary]*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 DIC. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (n. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.).

IL MESSO COMUNALE  
CITTA' DI VELLETRI  
IL MESSO COMUNALE  
*Emanuela Pallotti*



IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Rossella Marchelli*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

- attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

\_\_\_\_\_



# CITTA' DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto – CAP 00049 – Tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## AVVOCATURA COMUNALE

Servizio Legale/Contenzioso: Tel./Fax 06/96158242

Orario di ricevimento: Mart.-Merc.-Ven. 8.30/13.00 – Lun.-Giov. 8.30/13.00 -15.30/17.30

[avvocatura.comunale@pec.comune.velletri.rm.it](mailto:avvocatura.comunale@pec.comune.velletri.rm.it)

[lorella.karbon@comune.velletri.rm.it](mailto:lorella.karbon@comune.velletri.rm.it)

Prot. Avv. n. 677/15

Velletri, 11.12.2015

Al SINDACO  
Fausto Servadio

All'Assessore al personale  
Dott.ssa Marilena Ciarcia

e p.c.

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Rossella Menichelli

Al Dirigente Settore 3  
Dott.ssa Ramona Vannelli  
LL.SS

Oggetto: Dipendenti comunali, richiesta inquadramento procedure di progressioni verticali (determinazione dirigenziale n. 188/2010)

Con nota prot. 30340 del 03.12.2015 si chiede a questa avvocatura di verificare se nell'ambito della ritrovata autonomia organizzativa, conseguente alla definizione della procedura di risanamento avviata con la dichiarazione di dissesto finanziario, l'ente possa, nel rispetto delle norme di assunzione del personale e nei limiti di legge, procedere all'inquadramento dei vincitori delle progressioni verticali bandite nel 2008 e concluse nel 2010; progressioni (*rectius* inquadramenti) non autorizzate nel 2011 dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per contrasto con le disposizioni del D.L. n. 78/10 convertito in L. 122/10 e con la previsione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 150/09 con provvedimento impugnato innanzi al Tar e, ora oggetto di

gravame avanti al Consiglio di Stato.

Ciò tanto al fine di dare seguito alla richiesta formale dei dipendenti quanto al fine di procedere alla ristrutturazione organica programmata.

Soprascedendo sugli aspetti che si riferiscono alla attitudine degli inquadramenti in discussione di dare attuazione alla ristrutturazione organica disposta con delibera di G.C. n. 49/2015, il presente parere si atterrà ai soli profili di legittimità dei provvedimenti nei termini richiesti.

Si riepilogano brevemente le vicende di fatto che hanno dato luogo alla vertenza.

- I. Con delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 26.03.08 veniva approvata la programmazione del fabbisogno del personale del Comune di Velletri per il triennio 2008/2010 e con determinazione n. 75 del 28.04.08 venivano approvati gli avvisi per le selezioni verticali del personale dipendente per la copertura di 11 posti di categoria D e 33 di categoria C vacanti in organico. Durante lo svolgimento delle selezioni veniva dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Velletri. Ciò determinava la sottoposizione della amministrazione ai controlli di cui all'art. 234 comma 7 D.Lgs 267/00 per ciò che concerneva le dotazioni organiche e le assunzioni del personale.
- II. Per tali ragioni l'ente interpellava nell'ottobre 2009 il Ministero dell'Interno circa la possibilità di proseguire le procedure selettive avviate, venendo positivamente riscontrato dal dicastero, che subordinava però l'inquadramento dei vincitori alla autorizzazione della precitata Commissione
- III. Con delibera 63 del 04.03.2010 il Comune di Velletri approvava la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012 e con la successiva delibera n. 75 del 15.03.10 precisava, con riferimento alle progressioni verticali iniziate, che non sarebbe stata revocata alcuna procedura già avviata, ma che sarebbero stati oggetto di rettifica i posti messi a concorso di alcune procedure così definendo in 44 i posti complessivi di cui 33 da B a C e 11 da C a D1.
- IV. Nella seduta del 13.04.2010 la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali sospendeva l'esame della richiesta di autorizzazione alle progressioni verticali di cui alla delibera n. 75/10 onde verificarne la

compatibilità con le prescrizioni recate dal D.Lgs. 150/09 e disponeva l'acquisizione di ulteriori chiarimenti in merito alla situazione finanziaria e contabile dell'ente.

V. Con determinazione del Dirigente dell'ufficio personale n. 188 del 30.12.2010 venivano approvate le graduatorie relative alle verticalizzazioni iniziate nel 2008.

VI. Con nota del 12.01.2011 il Ministero comunicava che la Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali non aveva concesso la autorizzazione relativa alle delibere n. 63/10 e 75/10 della G.C. del Comune di Velletri per contrasto con l'art. 14 c. 9 del D.L. n. 78/10 convertito in L. 122/10 e con la previsione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 150/09.

VII. Il provvedimento veniva impugnato dal Comune innanzi al Tar del Lazio, che con sentenza n. 5769/2014 respingeva il ricorso motivando tale decisione con il richiamo alle argomentazioni svolte nel parere della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4625/2012, a tenore del quale “ *a partire dal 1 gennaio 2010 l'amministrazione poteva provvedere alla copertura dei posti disponibili per le progressioni di carriera solo attraverso il concorso pubblico, e che inoltre essendo state le graduatorie approvate il 30.12.2010 l'inquadramento non avrebbe potuto che avvenire dal 02.01.2011 data in cui era operativa la disposizione dettata dall'art. 14 c. 9 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010*”.

VIII. La sentenza è stata gravata avanti al Consiglio di Stato con giudizio pendente e non ancora deciso nel merito.

Il quadro giuridico di riferimento.

La disciplina delle progressioni verticali, già prevista dall'art. 4 del CCNL 1999, trova espressa formulazione e riconoscimento legislativo nell'articolo 91 del Dlgs 267/00 il quale prevede che *gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

Tale disciplina è stata successivamente incisa nella sostanza dalle disposizioni del



D.lgs 150/2009 e, segnatamente dagli articoli 62 comma 1 bis e 24 comma 1 i quali dispongono che: *“.....le progressione fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso”* e che : *“ ai sensi dell'articolo 52 comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di assunzioni.”*

La modifica legislativa non ha abrogato esplicitamente la disposizione speciale ma dettando una norma direttamente in contrasto con i suoi contenuti ha posto non pochi problemi applicativi e di interpretazione alle amministrazioni pubbliche relativamente al coordinamento tra le norme in rapporto alle vicende in corso al momento della entrata in vigore della legge.

Alcune disposizioni del decreto dettano comunque un regime intertemporale in ordine alla applicabilità della novella.

Più specificamente l'art. 31- intitolato norme per gli enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale – precisa che gli enti sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nell'art. 24, commi 1 e 2, nel termine del 31 dicembre 2010, e che sino a tale data conservano efficacia le disposizioni vigenti al momento di entrata in vigore del suddetto articolo.

L'articolo 29 (inderogabilità), che tratta della imperatività delle disposizioni, ribadisce la clausola di salvezza dell'art. 31 a favore di regioni ed enti locali.

L'art. 74 co 2 (ambito di applicazione) chiarisce ulteriormente che gli art. 24 e 62 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali.

Il ripetuto richiamo ad un tempo di adeguamento è coerente con la specificità degli enti locali territoriali e con la particolare autonomia che questi godono sotto il profilo organizzativo, gestionale, finanziario e contabile, secondo la disciplina dettata dal Testo unico.

La questione della portata – se immediatamente precettiva o meno - delle disposizioni introdotte dalla legge Brunetta è stata oggetto di pronunce non univoche della magistratura sia contabile che amministrativa( Tar Umbria n. 536/2010; Corte dei Conti Lombardia n. 517/2010 par; Corte dei Conti Piemonte n. 41/2010/Par), e di apposita considerazione nelle circolari di indirizzo della funzione pubblica ( n. 11786 del 22/1/2011 e n. 5/2013) e pareri di organismi rappresentativi degli enti locali quali l'ANCI.

Tenendo presente la specificità dell'amministrazione di riferimento (ente locale territoriale) e mettendo a sistema le argomentazioni che sostengono le decisioni assunte dalle varie autorità giudiziarie, non ultima quella che pronunciando in merito al ricorso proposto dal Comune di Velletri ha richiamato il parere della consulta su un caso preciso ( adunanza 25.10.2012, ma vedi anche sentenza 3284/2015) , è possibile tuttavia ricondurre ad unità l'apparente eterogeneità delle decisioni ricavandone il principio che regola il caso concreto.

Occorre partire dalle modalità che per l'ente locale regolano la procedura di reclutamento del personale. Infatti diversamente dalle amministrazioni dello Stato, per le quali le procedure di reclutamento sono oggetto di un espresso decreto di autorizzazione ministeriale o presidenziale, il Comune determina, con propria deliberazione di approvazione della dotazione organica e di programmazione del fabbisogno di personale, il numero dei posti da coprire.

Al reclutamento delle unità necessarie si procede poi con l'avvio della procedura di selezione, indetta con determinazione del dirigente del personale, che approva il relativo bando. Con il provvedimento in oggetto l'ente pubblico attiva il procedimento per la copertura dei posti vacanti e disponibili a tale data. L'atto costituisce espressione del potere di organizzazione dell'ente e allo stesso si deve necessariamente far riferimento per la individuazione del limite temporale cui ancorare il precetto dettato dall'art. 24 del dlgs 150/2009. Appare logico infatti che la locuzione - *a decorrere dal 1 gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica*- sia necessariamente riferita all'avvio della procedura di reclutamento atteso che nel pubblico impiego la individuazione del

soggetto titolato a ricoprire il posto messo a bando è il frutto non di un solo atto o negozio giuridico, come nel settore privato, ma di un procedimento complesso che culmina con la approvazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori.

La giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione riconosce al bando di concorso per l'assunzione duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria.

Di talchè la graduatoria approvata costituisce provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente e dalla stessa discende un vero e proprio diritto del dipendente collocato in posizione utile.

In tale solco interpretativo si pongono a ben vedere anche le pronunce, soltanto all'apparenza contrastanti, del Consiglio di Stato, il cui precipitato è costituito proprio dal principio, ormai all'evidenza consolidato, secondo cui le procedure selettive verticali interne, avviate con l'adozione del bando prima della entrata in vigore del dlgs 150/09 e riferite a piani occupazionali adottati in precedenza, sono portate a compimento con l'inquadramento dei soli vincitori, esclusa ogni altra utilizzabilità della graduatoria stilata in relazione agli idonei.

Va poi considerato - a fortiori - che per quanto concerne le amministrazioni locali, il combinato disposto degli articoli 29 e 31 riportati più sopra, fa comunque salva dalla immediata imperatività delle suddette norme, seppure limitatamente al periodo previsto, l'autonomia dell'ente correlata alla speciale disciplina goduta in forza del testo unico, consentendogli una moratoria nella applicazione della legge sino al 31 dicembre 2010.

La vicenda del Comune di Velletri non è dissimile da quella di altri enti locali (Comune di Latina e Comune di Napoli) relativamente ai quali il dipartimento della funzione pubblica si è espresso con parere motivato e favorevole, nel senso della legittimità dello svolgimento - in previsione dell'inquadramento dei soli vincitori - delle procedure di progressione verticale riservata esclusivamente agli interni bandite

prima della vigenza del dlgs. 150/2009 e financo avviate nel 2010.

Le progressioni verticali sono state infatti bandite dall'ente richiedente nel 2008, all'esito della contestuale determinazioni del fabbisogno triennale, successivamente confermato nella programmazione 2009/2011 (GC 119/2009) e 2010/2012 (delibere GC 63, 75 e 160/ 2010).

Le relative procedure si sono concluse nel 2010 con la approvazione delle graduatorie ed esclusivamente a causa del diniego di autorizzazione da parte della Commissione centrale per la finanza e le dotazioni organiche e assunzioni non hanno potuto avere luogo gli inquadramenti dei vincitori.

Si ritiene dunque che a sostegno della utilizzazione delle graduatorie della procedura selettiva interna espletata dal Comune, ai soli fini dell'inquadramento dei vincitori delle relative prove, militino tanto ragioni di merito (involgenti principi generali di correttezza e non discriminazione dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza ed opportunità in relazione alla paventata azione risarcitorie da parte dei dipendenti, che vantano per quanto sopra detto un diritto soggettivo alla assunzione) nonché fondate ragioni di diritto testè rappresentate.

Naturalmente i suddetti inquadramenti dovranno tenere conto dei limiti di spesa imposti dalle norme vigenti, che allo stato consentono all'ente di procedere ad assunzioni nella misura pari al 60% del risparmio conseguente alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, con facoltà di utilizzare anche i resti assunzionali non impegnati; limite che nel 2016 verrà elevato al 80% del costo dei cessati.

Inoltre tali inquadramenti sfuggono agli ulteriori limiti assunzionali di cui all'art. 1 co 424 della legge di stabilità in quanto riguardano vincitori collocati in graduatorie concorsuali vigenti.

Occorre a questo punto chiarire però quale sia l'incidenza della pronuncia del Tar rispetto ad una simile eventualità.

Si rammenta infatti che il Comune ha impugnato il diniego di autorizzazione alle progressioni verticali assunto dalla Commissione centrale della finanza sulle dotazioni organiche e le assunzioni; organo al cui controllo l'amministrazione era necessariamente sottoposta in quanto dichiarata dissestata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale si è dunque pronunciato sulla legittimità del


suddetto diniego, con una decisione strettamente attinente agli aspetti di criticità del provvedimento quali rappresentati dall'ente, con decisione contraria al ricorrente che è allo stato gravata innanzi al Consiglio di Stato.

Nel tempo trascorso dalle vicende in esame il Comune ha riacquisito la propria autonomia organizzativa, avendo concluso la procedura di dissesto, e si trova pertanto nella condizione di procedere con libertà di determinazione, nel rispetto e nei limiti delle motivazioni in fatto ed in diritto che ragionevolmente sostengono la legittimità dei richiesti inquadramenti, alla attuazione dei piani occupazionali programmati, adottando i necessari provvedimenti. Nei termini è reso il presente parere.

Avv. Lorella Karbon

ALL.2

Allegato alla deliberazione  
G.C. N. 236 del 11-12-15



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

Prot. n. 191 del 11.12.2015

Al Sindaco

All'Assessore al Personale

Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto: Prot. n. 30340 del 3.12.2015

In relazione alla nota suindicata la sottoscritta ha analizzato la normativa vigente in materia di assunzioni di personale nonché sulla capacità assunzionale del Comune.

In particolare l' art. 1, comma 424, della L.190/2014, **impone l'obbligo di riservare i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, derivanti da cessazioni avvenute nel 2014 e 2015, per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità:**

La Corte dei Conti Sezione autonomie con deliberazione n. 26/2015 ha ribadito che gli enti locali possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato utilizzano la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013 nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Successivamente con deliberazione n. 28/2015 viene specificato che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n.78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

Gli spazi disponibili per effettuare assunzioni nell'anno 2015 vanno pertanto rideterminati in relazione ai residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2012-2014.

Tenuto conto dell'art 14, comma 7, della legge 95/2012, laddove prevede che: "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità .... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over".

Si evidenzia pertanto la neutralità dell'istituto della mobilità rispetto ai vincoli assunzionali degli enti locali. La procedura di mobilità non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente. Ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente qualora gli enti siano assoggettati agli stessi vincoli di finanza pubblica.


Il totale dei resti disponibili di cui all'allegato n. 1) risulta essere pari a € **171.015,42** (anno 2012 € 36.114,24, anno 2013 € 134.675,10, anno 2014 € 226,08) e tali resti risultano ad avviso della scrivente disponibili per effettuare l'assunzione dei vincitori di concorso derivanti da precedenti programmazioni.

Il costo complessivo per le assunzioni di n. 11 cat D e n. 33 cat C risulta essere pari a € **1.323.799,15** così come dalle risultanze indicate nel precedente allegato.

Il costo del differenziale tra categoria di appartenenza e nuova categoria per effetto delle progressioni risulta essere pari a € **138.931,52** così come già indicato nell'allegato B della deliberazione di G. C. n.63 del 4.3.2010 di approvazione del fabbisogno del personale 2010-2013 con la specificazioni del costo delle progressioni verticali (all.n. 2) e confermato, alla data odierna, dall'ufficio personale.

Tutti gli importi sopraindicati sono comprensivi degli oneri e dell'Irap a carico dell'Ente.

Il Dirigente Ufficio Risorse Umane  
d.ssa Ramona VANNELLI



Allegati:

n.1 e n. 2

Allegato n.1)

anno 2012

spesa 2011 con oneri e irap		183.332,94
40%		73.333,18
spesa assunzioni	2 D3 PT	37.218,94
	B3	23.866,87
	Pelle	61.085,81
	Piemonte	
	Portofino	
spesa calcolabile		37.218,94
Resti 2012		36.114,24

Totale resti disponibili triennio 2012-2014 per assunzioni vincitori concorso

anno 2013

spesa 2012 con oneri e irap		485.766,86
40%		194.306,74
spesa assunzioni	dir.	117.509,82
	2 Cat C	59.631,64
	Stefanelli	177.141,46
	Soldano	
spesa calcolabile		59.631,64
Resti 2013		134.675,10

171.015,42

anno 2014

spesa 2013 con oneri e irap		48.651,37
60%		
spesa assunzioni	d3 50%	18.609,47
	1 Cat C	29.815,82
	Venturi	
	Tricca	
spesa calcolabile		48.425,29
Resti 2014		226,08

Spesa	Tabellare	comparto e uc	Totale	oneri e irap	Totale
n. 33 cat C	695.485,89	23.353,44	718.839,33		
n. 11 cat D	252.236,63	8.742,69	260.979,32	343.980,50	1.323.799,15

Dirigente del Servizio Finanziario  
Francesca Lorenzelli Ramonda





## PROGRESSIONI VERTICALI ANNI 2010 - 2011 - 2012

## ANNO 2010

passaggio verticale	unità	mesi	differenza mensile per unità	spesa complessiva 2010	maggiore spesa effettiva a regime a carico bilancio dal 2011 per 12 mesi 13 <sup>a</sup> compresa
dalla cat. C alla cat. D	11	6	160,72	10.607,52	21.215,04
dalla cat. B alla cat. C	33	6	205,96	40.780,08	81.560,16
<b>TOTALI</b>	<b>44</b>		<b>366,68</b>	<b>51.387,60</b>	<b>102.775,20</b>


## ANNO 2011

passaggio verticale	unità	mesi	differenza mensile per unità	spesa annua complessiva
	0	0	0	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

## ANNO 2012

passaggio verticale	unità	mesi	differenza mensile per unità	spesa annua complessiva
	0	0	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2010	2011	2012
TOTALE SPESA	51.387,60	102.775,20	102.775,20
ONERI	13.710,21	27.420,42	27.420,42
IRAP	4.367,95	8.735,89	8.735,89
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>69.465,76</b>	<b>138.931,52</b>	<b>138.931,52</b>



ALL-3

# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Allegato alla deliberazione  
G.C. N. 236 del 14-12-15

prot. 31159

Velletri 11/12/2015

Al Sindaco

Alla Giunta

e p.c Al Dirigente Avvocatura

Al Dirigente Settore 3

SEDE

**Oggetto:** Inquadramento Dipendenti comunali vincitori procedure pubbliche di reclutamento mediante progressione verticale ( graduatorie approvate con determinazione n. 188 UP del 30/12/2010). **Parere di conformità dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000** ( richiesta prot. 30340 del 3 novembre 2015).

In riferimento all'inquadramento dei dipendenti comunali vincitori delle procedure pubbliche di reclutamento mediante progressione verticale, inseriti nelle graduatorie approvate con determinazione Dirigente Ufficio del Personale 188UP del 30/12/2010 ( n.33 cat. C n. 11 cat D1 ),

Richiamata la nota prot. 30340 del 3 novembre a firma del Sindaco e dell'Assessore al Personale di richiesta del presente parere di conformità

Visto il parere del dirigente Area 2 Avvocatura prot.677 in data 11/12/2015

Visto il parere del Dirigente Settore 3 prot UP 191 in data 11/12/2015

Visto il parere motivato per UIL-FPL di Roma e Lazio dello studio legale Torcicollo ad oggetto "Progressioni verticali Comune di Velletri" sottoscritto in data 6 luglio 2015 dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo e presentato al Comune di Velletri dalla UIL in delegazione trattante del 10 luglio 2015

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 del DLGD 267/2000

Formulo, come di seguito, il parere di conformità.

\*\*\*\*\*

Al fine di una piena conoscenza degli atti e dei documenti posti a base del presente parere che motivano l'inquadramento dei dipendenti vincitori delle selezioni in oggetto, evidenzio la cronistoria degli atti assunti nel tempo, i riferimenti normativi e giurisprudenziali a base del procedimento d'inquadramento che dovrà attuarsi attraverso l'adozione da parte della Giunta di due atti, un primo atto d'indirizzo programmatico/organizzativo indispensabile per l'inserimento degli inquadramenti stessi nel piano delle assunzioni 2015, un secondo atto d'integrazione del fabbisogno 2015/2017 approvato con delibera GC 115 del 16/7/2015; agli atti di Giunta dovranno seguire gli atti dirigenziali per la gestione amministrativa degli inquadramenti, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'organo di governo.



## **1. Procedure di selezione verticale nel Comune di Velletri anno 2008 ai sensi art. 91 TUEL e art. 4 CCNL 31/3/1999**

Le procedure di progressione verticale (da C a D e da B a C) in oggetto sono state avviate nell'anno 2008 a seguito di delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 26.03.08 di approvazione della programmazione del fabbisogno 2008/2010 nel rispetto delle disposizioni legislative (art. 91 comma 3 TUEL) e contrattuali (art. 4 CCNL 31/3/1999).

Il bando per le selezioni era stato avviato con determinazione del Dirigente dell'ufficio personale n.75UP del 28.04.08 per la copertura di complessivi n.49 posti, di cui n.33 di categoria C e n.16 di cat. D1 relativi a specifici profili professionali individuati con accordo sindacale del 7/3/2008, recepito con delibera del Commissario n. 80 del 2/4/2008.

I Bandi per le progressioni verticali (n. 9 Bandi per i singoli profili professionali previsti), in attuazione della citata determinazione 75UP/2008, che venivano pubblicati in data 30/4/2008 evidenziavano procedure di selezione conformi al vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio comunale 314/2003 e successive modifiche ed integrazioni (art. 39, 40 e 41).

In particolare, i Bandi prevedevano l'accesso dei dipendenti aventi i requisiti per i profili individuati che avessero già partecipato a corsi di formazione plurispecialistica afferenti la funzione (almeno 36 ore per le cat. C, almeno 60 ore per le categorie D).

Con successiva delibera di Giunta n 119 del 6 maggio 2009, di approvazione del fabbisogno 2009/2011, con riferimento ai conti annuali, veniva ridefinito il numero dei posti ricopribili con procedure di progressione verticale e definita una riduzione del numero dei posti da attivare pari a complessivi n. 45 di cui, 35 di categoria C e n. 10 di categoria D1.

### **1.1 Dissesto finanziario ( delibera di CC n. 109 del 15/10/2009)- Bilancio stabilmente riequilibrato- Programmazione de fabbisogno 2010/2012**

Nelle more dell'espletamento della selezione, l'Ente dichiarava il dissesto finanziario ( Delibera di CC n109 del 15 ottobre 2009 ) venendo così sottoposto ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della competente Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali, ai sensi dell'art. 243 , comma 7 del DLGS 267/2000.

Nell'ambito della procedura di dissesto, in funzione dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Bilancio stabilmente riequilibrato 2010 ( approvazione effettuata con decreto del Ministero dell'Interno del 23 novembre 2010) , il Comune aveva in via preliminare provveduto:

1. alla rideterminazione della dotazione organica ( delibera di GC n. 68 del 4/3/2010 integrata con delibera di GC n. 75 del 15/3/2010);
2. alla definizione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012, ( delibera di GC n 63 del 4/3/2010) prevedendo, in tale ambito, le progressioni verticali previste ed avviate nell'anno 2008 con i citati provvedimenti del Commissario e del Dirigente Ufficio personale precisandone, anche con la successiva delibera GC n. 75/2010, la conferma e una nuova attestazione numerica pari a n. 44 complessivi posti da attivare, di cui 33 di categoria C e n. 11 di categoria D1.

Nel corpo della delibera 63 si faceva riferimento ad una approfondita verifica in merito ai posti coperti dall'esterno per garantire il rispetto del principio di pari accesso ai posti vacanti dall'esterno



e dall'interno. (In tal senso anche la dettagliata "Relazione sulla possibilità di effettuazione di progressioni verticali nell'ambito del piano del fabbisogno di personale 2010-2012" inviata al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente dal dirigente Ufficio del personale - prot.117 del 24/2/2010- al fine di esprimere parere sulla proposta di fabbisogno del personale 2010/2012). Dal lavoro di verifica si attestava l'accertamento della teorica possibilità di attuare n. 38 progressioni da B a C e n. 11 da C a D1 nel rispetto del rapporto 50% assunti dall'esterno , 50% massimo assunti dall'interno.

L'Amministrazione tuttavia, per garantire il rispetto della riduzione della spesa del personale 2010 rispetto al 2009, secondo i parametri massimi di assunzione collegati ai limiti previsti per gli Enti in dissesto, aveva stabilito il contenimento delle progressioni verticali effettuabili da inserire in programmazione 2010/2012 nel numero richiamato di n. 44 posti.

Con la delibera GC 75/2010, di modifica ed integrazione della delibera 63/2010, si attestava altresì sia la piena disponibilità in dotazione organica rideterminata post dissesto (delibera GC 68/2010) dei posti vacanti a copertura delle progressioni, sia i profili professionali e numerici dei posti da ricoprire, così elencati:

-n.33 posti C1 (n. 15 posti di Istruttore amministrativo cat. C1; n. 5 posti di Istruttore contabile cat. C1; n. 13 posti di Istruttore tecnico cat. C1)

-n. 11 posti D1 ( n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico; n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo; n. 1 posto di istruttore direttivo contabile informatico; n. 1 posto di istruttore direttivo statistica; n. 2 posti di istruttore direttivo contabile; n. 1 posto di programmatore)

La Commissione centrale , destinataria dei provvedimenti richiamati per le necessarie approvazioni ed autorizzazioni, opportunamente adita, nella seduta del 13/4/2010, approvava la rideterminazione della dotazione organica (delibera GC n. 68/2010) sospendendo l'esame della richiesta di autorizzazione alle progressioni verticali " *...fino alla verifica della compatibilità della richiesta con le prescrizioni introdotte dal dlgs 150/2009 e all'acquisizione di nuovi elementi che dimostrino in che modo l'Ente abbia posto rimedio alle criticità evidenziate dall'Ispettore generale di Finanza nel corso della verifica amministrativo-contabile e dal Collegio di revisione contabile nel parere espresso sulla predetta delibera* " ;

Il Collegio dei Revisori dell'Ente, nella valutazione delle progressioni nell'ambito del fabbisogno 2010/2012, nella seduta del 12 marzo 2010, verbale n.44, aveva preso atto delle procedure avviate con determinazione 75/UP del 28/4/2008 e delle successive rideterminazioni numeriche, e, pur sottolineando la parziale incongruità in eccesso delle previsioni derivanti dalla teorica possibilità di attivazione delle medesime rispetto alla dotazione organica 2008, attestava comunque il contenimento della spesa del personale e la sua incidenza in decremento rispetto alle spese correnti, auspicando la non attivazione da parte dell'Amministrazione del *turn over* delle cessazioni , che avrebbe potuto far scaturire dalle progressioni un incremento della spesa del personale.

## **1.2 Ultimazione delle procedure di progressione verticale. Determina UP 188 del 30/12/2010**

Le selezioni delle procedure di progressione verticale sono state ultimate al 30/12/2010

Con determinazione del dirigente dell'ufficio personale n. 188 del 30.12.2010, completate le selezioni nel rispetto delle prescrizioni dei Bandi del 30 aprile 2008 e delle modalità operative di cui Regolamento comunale uffici e servizi, le graduatorie dei vincitori sono state approvate con ciò riconoscendo al provvedimento stesso la doppia natura di provvedimento terminale del



procedimento concorsuale e di atto negoziale di individuazione del futuro contraente ( Cassazione in materia di lavoro pubblico contrattualizzato sentenza 1399/2009 e ordinanza 9807/2012, Consiglio di Stato 5769 del 21 novembre 2014) .

Secondo i suddetti orientamenti, infatti, dall'atto che approva la graduatoria discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria ed il correlato obbligo dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cc del risarcimento del danno

## **2. Diniego dell'approvazione delle progressioni verticali del Comune di Velletri della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali (seduta dell'11/1/2011)**

Come evidenziato, al 30 dicembre 2010, data di conclusione della procedura pubblica selettiva, l'Ente, in dissesto, era sottoposto al richiamato controllo della Commissione centrale della finanza sulle dotazioni organiche. A quella data, l'autorizzazione della Commissione circa la previsione delle 44 progressioni operata dall'Ente con le richiamate delibere anno 2010 GC n. 63, 75 e 160 era sospesa (decisione della seduta 3/4/2010) non potendosi quindi procedere all'inquadramento in organico dei candidati vincitori, in assenza della necessaria preventiva autorizzazione.

Per dare conto del clima dell'epoca si evidenziano agli atti esplicite richieste rivolte alla Commissione di sciogliere la riserva sull'autorizzazione prima del 31/12/2010.

In particolare, il Sindaco, con nota prot. 40853 del 7 dicembre 2010, aveva chiesto alla Commissione di riesaminare la richiesta di autorizzazione alle progressioni verticali di cui alle richiamate delibera GC 63 e 75 nella considerazione che erano state espletate le prove relative alle progressioni bandite nel 2008 e che stavano per essere pubblicate le graduatorie e soprattutto nella considerazione che il Ministero dell'Interno aveva approvato il bilancio stabilmente riequilibrato il 23 /11 riconoscendo nei fatti validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal comune ed attesa la capacità degli stessi ad assicurare una stabile gestione finanziaria.

Nella suddetta nota del Sindaco, l'Ente rispondeva puntualmente ai rilievi formulati dalla Commissione nella seduta del 13/4/2010 evidenziando, tra gli altri il contenimento delle spese di personale, il superamento di parte dei rilievi MEF, la compatibilità delle procedure di progressione verticale con le prescrizioni introdotte dal DLGS 150/2009 il rispetto del principio di pari accesso dall'esterno e dall'interno, garantito da assunzioni di personale, tramite concorsi pubblici senza riserve agli interni, effettuate dal 2000 al 2008, dato di cui il Collegio dei revisori dei Conti aveva preso atto senza rilievi nel verbale 44 del 13/3/2010.

**La Commissione centrale ha negato l'approvazione delle progressioni verticali nella seduta del 11.01.2011**, nella quale, preso atto dei chiarimenti dell'Ente, forniti con la nota del 7 dicembre 2010 del Sindaco, ha espresso il proprio parere negativo circa la possibilità di dare corso alle procedure di riqualificazione, evidenziando il contrasto delle progressioni con riferimento all'art. 62 d.lgs 150/09 (nella parte in cui stabilisce che dal 1/1/2010 le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 505 dei posti messi a concorso) e ravvisando un ulteriore ostacolo all'inquadramento dei vincitori nell'art. 14 c. 9 D.L n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 (l'articolo, modificando il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, vietava, a decorrere dal 1° gennaio 2011, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, mentre i restanti enti possono procedere ad assunzioni di



personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente).

### **3. Ricorso del Comune di Velletri contro la decisione della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali**

Il diniego della Commissione è stato impugnato dal Comune che non ha condiviso le motivazioni espresse dalla stessa ricorrendo al TAR; la controversia è tutt'ora sub iudice innanzi al Consiglio di Stato.

La Commissione, a giudizio dell'Ente, nel motivare la propria decisione aveva operato tre omissioni:

- non ha considerato la prevalenza della clausola di specialità dell'art. 1 comma 4 del TU dell'Ordinamento Enti Locali ( le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al TUOEL se non mediante espressa modifica – Corte dei Conti Lombardia 375/2010) che determina nei fatti la sopravvivenza delle progressioni verticali 2008 anche dopo il DLGS 150/2009 e comunque sino al 31/12/2010 data entro la quale, gli Enti locali avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti ai principi del citato DLGS 150/ 2009. In tal senso all'epoca della promulgazione del Dlgs 150/2009 si era espressa anche l'ANCI nelle Linee Guida emanate per l'adeguamento degli ordinamenti comunali alla nuova normativa;

- non aveva considerato che , fermo l'obbligo per gli EELL di adeguarsi alla nuova disciplina del DLGS 150/2009 a far data dal 1/ 1/2010, in via transitoria, avrebbero potuto portarsi a compimento nel corso del 2010 le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili nella dotazione organica già autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale con atti approvati dagli Enti prima del 15/11/2009, data di entrata in vigore del DLGS 150, secondo le modalità definite dai Regolamenti vigenti ( Corte dei Conti Lombardia 517/2010);

- non aveva svolto alcuna verifica sulla compatibilità finanziaria della procedura di inquadramento, che avrebbe dovuto essere prioritaria rispetto ad ogni altra valutazione non considerando che al 31/12/2010, data di approvazione e pubblicazione delle graduatorie delle progressioni scattava, secondo i citati orientamenti della Cassazione ( sentenza 1399/2009 e ordinanza 9807/2012), il diritto all'assunzione dei partecipanti collocati in posizione utile in graduatoria ed il correlato obbligo dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cc del risarcimento del danno.

Dalle suddette considerazioni ed orientamenti maturati dalla dirigenza comunale in materia di personale ( prot. 17 settore II del 23/2/2011) e dall' Avvocatura comunale ( prot. AVV 303/11 del 3/3/2011), dalle motivazioni dell'Amministrazione espresse con la nota prot. 40853 del 7/12/2010 del Sindaco, dall'interesse per l'Ente di vedere valorizzate le professionalità interne come indispensabili al rafforzamento della struttura organizzativa di vertice, oltretutto nella garanzia del contenimento dei costi del personale e nel rispetto delle norme generali e delle norme specifiche per gli enti in dissesto, è scaturita la decisione di presentare ricorso al TAR contro la decisione della Commissione centrale dell'11 gennaio 2011, nella convinzione dell'inapplicabilità al caso di specie delle norme dell'art. 62 DLGS 150/2009 e dell'art. 14 comma 9 DL 78/2010 convertito con L. 122/2010.

#### **3.1 TAR sentenza 5769 del 29/5/2014 . Ricorso in appello al Consiglio di Stato 13 gennaio 2015**

Il TAR , con sentenza 5769 del 29/5/2014 ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Velletri



sulla negata autorizzazione della Commissione centrale .

In riferimento alla sentenza suddetta, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno presentare ricorso in appello al Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2015.

Nel merito della sentenza 5769, che risulta ad oggi non ancora passata in giudicato, è utile precisare che il TAR non ha annullato i bandi delle progressioni verticali né le graduatorie finali approvate con la determinazione del Dirigente ufficio personale n. 188 del 30/12/2010.

La decisione del TAR si attesta sulla riconosciuta legittimità della "mancata autorizzazione" della Commissione ministeriale nell'esercizio del controllo ex art. 243 comma 7 del DLGS 267/2000 esprimendo, altresì, sulla base di sentenze e pareri del Consiglio di Stato ( Sez. IV sentenza 16/1/2014 n. 136; parere n. 0462 del 6/11/2012; Sez. V, sentenza n.2606 del 26/5/2015; Sez. III , sentenza n. 3284 del 2/7/2015; SEZ. V n. 5930 del 4711/2015) un principio generale applicabile alle modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni dopo l'entrata in vigore della riforma del DLGS 150/2009 (riforma Brunetta).

Le sentenze citate, tuttavia, non hanno forza di legge, né quella delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione o dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato; pertanto, con riferimento alla situazione specifica delle procedure di selezione per progressioni verticali, alla data odierna, per il Comune di Velletri, non vi è un giudicato direttamente applicabile al caso specifico deciso dal TAR con la richiamata sentenza 5769/2014 (sulla quale, come detto, pende ancora un giudizio al Consiglio di Stato) , né sentenze aventi la forza di un giudicato estensibile *erga omnes*.

Da tali considerazioni discende la possibilità di poter procedere, in autonomia valutativa, agli inquadramenti, senza impedimento dalla sentenza amministrativa di prime cure tanto più se si considera la definizione al 31/12/2014, delle procedure di dissesto, avviate ad ottobre 2009.

Nelle more del contenzioso amministrativo, infatti, il Comune di Velletri, al 1 gennaio 2015 ( 5 anni dall'inizio delle procedure di dissesto), ha completato la procedura di risanamento definitasi con il deposito e la approvazione del piano di estinzione redatto dall' Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) da parte del Ministero; a quella data, l'Amministrazione ha riacquisito la propria autonomia organizzativa e decisionale anche con riferimento delle procedure delle progressioni verticali sospese al 30/12/2010, momento della approvazione e pubblicazione delle graduatorie, come evidenziato nella cronistoria degli atti effettuata nei punti precedenti del presente parere.

#### **4.Assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di progressione verticale**

Dal 1/1/2015, l'Amministrazione di Velletri, non più soggetta all'autorizzazione preventiva della Commissione ministeriale ex art 243 DLGS 267/2000, è legittimata ad agire autonomamente con la previsione del piano del fabbisogno del personale 2015/2017, nel quale, nel rispetto delle norme vigenti relative ai tetti di spesa e dai limiti assunzionali, può essere prevista anche l'assunzione dei vincitori delle procedure di progressione verticale inseriti nelle graduatorie approvate al 30/12/2010, entro il 31/12/2015.

In esito a questa nuova situazione, l'Amministrazione è stata nuovamente sollecitata a provvedere agli inquadramenti dai vincitori delle progressioni verticali, che hanno inoltrato formale diffida in tal senso con nota in data 28 settembre 2015 prot. 22948, sollecitata con successivo prot 28047 del 12 novembre/2015. I dipendenti comunali suddetti hanno richiesto l'inquadramento nei posti vacanti della dotazione organica delle categorie messe a concorso minacciando, in caso contrario,



ricorso all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento di quanto di propria spettanza, unitamente al risarcimento del danno patito.

Si evidenzia che le problematiche in questione e le specifiche richieste dei dipendenti sono risultate oggetto di disamina e discussione anche in sede di tavolo di confronto sulla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con delibera di GC 49 / 2015 nelle sedute del 14 maggio, 3 giugno, 10 luglio u.s..

Con la nota prot. 30340 del 3 novembre u.s., l'Amministrazione, in considerazione della riacquisita autonomia decisionale programmatica ed organizzativa in termini di personale, tenuto conto delle persistenti necessità correlate al fabbisogno di copertura della dotazione organica (nell'ultimo quinquennio le politiche restrittive di finanza pubblica hanno notevolmente limitato le capacità assunzionali degli enti locali incidendo negativamente sulle loro strutture organizzative), ha formalizzato l'interesse strategico all'inquadramento dei vincitori delle progressioni verticali al 30/12/2010, nell'obiettivo di perseguire efficienza nonché ottimizzazione nel funzionamento degli uffici; obiettivo, in tal senso, raggiungibile utilizzando le graduatorie della procedura iniziata nel 2008 e conclusasi al 31/12/2010, anno nel quale le stesse erano state inserite nel piano del fabbisogno 2010/2012, coerenti con il Bilancio 2010 stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'Interno con decreto in data 23 novembre 2010.

Le progressioni in carriera che ne conseguono, con l'inquadramento dei dipendenti in categorie più elevate, corrispondono, infatti – come è previsto anche nella nuova disciplina – agli obiettivi di performance e miglioramento delle prestazioni correlati alla valorizzazione delle competenze professionali sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze della amministrazione.

A conferma dell'interesse strategico per l'Ente si evidenzia che la previsione dei 44 posti di progressione verticale era stata reiterata nella programmazione del fabbisogno degli anni 2011/2013 e 2012/2014.

L'adozione degli atti che permetteranno al Comune di Velletri di portare a compimento la procedura delle progressioni, anche al fine di evitare eventuali richieste di risarcimento danni in caso di ricorso da parte dei dipendenti, dovrà avvenire nei limiti consentiti dal coordinamento della normativa sopravvenuta (artt. 24 e 62 d.lgs 150/09) con le procedure di progressione verticale avviate in base alla normativa previgente; tali norme, unitamente all'art. 4 comma 3 del DL 101/2013 convertito in legge 125/2013 permettono solo l'assunzione dei candidati vincitori, in aderenza alle linee applicative dettate dal Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 11786 del 22/1/2011 e **Circolare n.5 del 2013** (avente ad oggetto: Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del DL31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni in legge 125/2013).

Con riferimento a tale Circolare, l'azione amministrativa posta in essere dal Comune di Velletri evidenzia che sussistono tutti i presupposti affinché l'Ente possa assumere i vincitori delle procedure concorsuali in argomento. Infatti: le progressioni verticali sono state indette nel 2008; le graduatorie ad esse afferenti sono state approvate il 30/12/2010 e cioè prima dell'entrata a regime (1.1.2011) del divieto di cui all'art. 24 del DLGS 150/2009; il divieto espresso dal DLGS 150/2009-riforma Brunetta - vale per gli ulteriori posti vacanti e disponibili della pianta organica a decorrere dal 1 gennaio 2010, non per quelli banditi prima dell'entrata in vigore della legge di riforma riservati ai vincitori nelle graduatorie relative a procedure già espletate.

L'interpretazione sistematica del quadro normativo conferma la legittimità del compimento dei





piani occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del DLGS 150, con esclusivo riferimento all'inquadramento dei vincitori delle progressioni già espletate, come espressamente previsto al punto 3.1. della circolare secondo cui *il fatto che la lettera b) del comma 3 dell'art. 4 del dl 101/2013 richiami le "proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007" senza precisare, come invece fa la lettera a) della stessa disposizione che le graduatorie siano quelle di "concorsi pubblici", non è dirimente rispetto alla possibilità di scorrere graduatorie relative a progressioni verticali bandite sulla base della disciplina normativa previgente al DLGS 150/2009, ai fini dell'assunzione dei candidati idonei..... resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24 comma 1 DLGS 150, l'utilizzo delle graduatorie relative a passaggi di area banditi anteriormente al 1 gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.*

**5. Limiti al piano di assunzioni 2015 ( art.4 comma 3 DL 101/2013 convertito in l. 125/2013 e art. 1 comma 424 della Legge 190/2014- legge di stabilità 2015 - Resti assunzionali 2012, 2013, 2014) - Natura del procedimento pubblico di reclutamento.**

Ai fini del parere in oggetto occorre analizzare i limiti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni anno 2015 in particolare le norme che prevedono il ricorso alle graduatorie approvate con la più volte richiamata determinazione n. 188UP/2010 (Art.4 comma 3 DL 101/2013 convertito in l. 125/2013 e art. 1 comma 424 della Legge 190/2014), nonché i resti assunzionali 2012, 2013, 2014 (art. 3 DL90/2014 modificato art. 4 DL 78/2015 convertito in legge 125/2015) che possono essere destinati alle coperture degli inquadramenti in oggetto .

Occorrerà infine definire le modalità di svolgimento del procedimento selettivo con riferimento all'art. 35 DLGS 165/2001

**5.1 Limiti alle assunzioni anno 2015**

**a) Normativa di riferimento per la verifica dei limiti alle assunzioni**

La normativa di riferimento per la verifica dei limiti alle assunzioni da rispettare ai fini degli inquadramenti in oggetto, con decorrenza dicembre 2015 è l'art 3 comma 5 del DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 114/2014 come integrato dall'art. 4 comma 3 del DL 78/2015 convertito in legge 125/2015 ( per gli Enti che attestano una spesa di personale rispetto alla spesa corrente superiore al 25 %, fissa, la spesa massima per assunzioni per l'anno 2015, al 60 della spesa relativa ai cessati anno 2014 e per l'anno 2016 all'80% della spesa relativa ai cessati 2015).

Con riferimento ai dati attestati nella programmazione del fabbisogno 2015/2017 (delibera GC 115/2015) e dal Dirigente Settore 3 nel citato parere prot. UP 191, si dà atto che il comune di Velletri:

-registra un indice di spesa di personale rispetto alla spesa corrente pari al 25,5 % ;

- registra in € 111.785,30 il tetto di spesa del personale 2015 ( 60% della spesa dei cessati anno 2014 pari a € 186.308,83) e in € 152.143,20 il tetto di spesa del personale 2016 ( 80% della spesa dei cessati anno 2015 pari a €190.179,00);

**b) Utilizzo delle graduatorie afferenti le progressioni verticali del Comune di Velletri**

Per l'utilizzo delle graduatorie afferenti le progressioni verticali del Comune di Velletri relativamente all'assunzione dei vincitori occorre far riferimento alle seguenti norme :



- art. 4 comma 3 DL 101/2013 convertito in legge 125/2013 in base al quale, con riferimento al quadriennio 2013-2016, tutte le Amministrazioni pubbliche devono prevedere il necessario ricorso alle graduatorie vigenti ed approvate al partire dal 1/1/2007, prima di bandire nuovi concorsi per la copertura del fabbisogno di personale ( giova ricordare riportato al precedente punto 4. il Dipartimento della funzione pubblica – Circolare 5- ancora il ricorso alle graduatorie al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva) fa riferimento ancora secondo la richiamata Corcolare n. 5 Dipartimento della funzione pubblica ;

- art. 1 , comma 424 della legge di stabilità 2015- Legge 190/2014 il quale prevede che *le regioni e gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016 destinano le risorse per assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità...*

Da tali esplicite locuzioni normative si può ricavare che il Comune di Velletri, effettuata la programmazione del fabbisogno 2015/2017 , con riferimento alle risorse per assunzioni a tempo indeterminato 2015 e 2016 e previa verifica dei resti assunzionali 2012, 2013, 2014, da destinare alle assunzioni stesse, prima di bandire nuovi concorsi o acquisire eventuale personale soprannumerario di provenienza dagli enti di area vasta, debba prioritariamente immettere in ruolo i vincitori collocati in proprie graduatorie concorsuali vigenti, tra queste, in via prioritaria, i vincitori delle procedure pubbliche di reclutamento mediante progressioni verticali oggetto del presente parere .

Per quanto evidenziato, l'utilizzo delle graduatorie afferenti le procedure pubbliche di reclutamento mediante progressioni verticali avviate nel 2008 e sospese al 30 dicembre 2010 (citata determinazione n. 188UP/2010) risulta, pertanto, doveroso sia con riferimento al suddette norme, sia riconoscendo in capo ai dipendenti di Velletri, vincitori delle procedure selettive, collocati in graduatoria, il diritto all'assunzione maturato all'atto dell'approvazione delle graduatorie stesse (vedi in tal senso quanto evidenziato nel precedente punto 1.2 del presente parere).

#### **d) Resti assunzionali 2012, 2013, 2014 e spesa relativa agli inquadramenti**

Per il calcolo dei resti assunzionali la normativa di riferimento è l'art. 4 comma 3 del DL 78/2015 , d'integrazione dell'art. 3 comma 5 del DL90 /2014 che consente **l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente; in tal senso anche** la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015 con la quale viene chiarito che il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

Nel Comune di Velletri applicando anche il principio di neutralità dell'istituto di mobilità come univocamente ribadito dalle sezioni della Corte dei Conti , si registrano resti assunzionali anni 2011 , 2012, 2013 pari a complessivi € 171.015,42.



I dati annuali dei resti, come da tabella di seguito, sono attestati dal Dirigente Settore 3 nel citato parere prot. UP 191/11.12.2015:

Anno	Resti
2012	36.114,24
2013	134.675,10
2014	226,08
Totale resti disponibili	171.015,42

-La spesa relativa agli inquadramento di tutti i vincitori dei posti a concorso (33 da B a C e 11 da C a D1), determinata dai maggiori oneri derivanti dal passaggio alle categorie superiori, ammonta a € 138.931,52 (come attestato dal Dirigente Settore 3 citato parere prot. UP 191/2015).

La spesa è calcolata come differenziale di spesa, secondo l'indirizzo fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le circolari prot. n. 14115 dell'11/11/2005, n. 3533 del 25/01/2006 e n. 3858 del 27/01/2009, pur se detti passaggi, per altre finalità, vengono considerati alla stregua di nuove assunzioni, come peraltro chiarito dal Consiglio di Stato con parere dell'Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego prot. n. 3556/2005 del 09/11/2005

## **5.2 Modalità di svolgimento del procedimento selettivo con riferimento all'art. 35 DLGS 165/2001**

Nel merito delle modalità di svolgimento del procedimento selettivo posto in essere dal Comune di Velletri e del rispetto dello stesso dei principi fissati dall'art. 35 del DLGS 165/2001, occorre preliminarmente fare riferimento alla nozione di "concorso pubblico".

Nell'uso corrente del termine "concorsi pubblici" include anche il concorso interno laddove esso sia svolto con le regole della procedura ad evidenza pubblica (v. la definizione di "concorso pubblico" presente nella voce "Concorso" (dir. lav.) su "Enciclopedia Giuridica Treccani": i concorsi possono essere "pubblici" o "privati"; sono "pubblici" quelli indetti dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge e per costituire o modificare rapporti di lavoro pubblico; dunque vi rientrano sia i concorsi aperti all'esterno per costituire nuovi rapporti di lavoro, sia i concorsi riservati agli interni per modificare detti rapporti).

L'art. 35 del DLGS 165/2001 identifica come pubblici i concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione, anche quelli rivolti all'interno.

Secondo l'art. 35 suddetto le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi: adeguata pubblicità della selezione; modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Per completezza d'informazione occorre evidenziare che giurisprudenza amministrativa e contabile (TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) è divisa fra coloro che interpretano la nozione di concorso pubblico in modo da includervi anche le progressioni verticali bandite prima dell'entrata in vigore della riforma del DLGS 159/2009 e coloro che escludono le suddette progressioni



dall'ambito di detta nozione.

La giurisprudenza ordinaria, sia quella di legittimità delle Sezioni unite della Cassazione, sia quella di merito formatasi dopo l'entrata in vigore del DLGS 159, è invece prevalentemente orientata ad includere nella nozione di concorsi pubblici le suddette progressioni verticali.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza maggioritaria le progressioni verticali, i concorsi interni, sono pubblici concorsi a tutti gli effetti. Lo sono in quanto comportano un nuovo posto da assegnare al dipendente, trattandosi, altresì, a tutti gli effetti, di procedure pubblicistiche di evidenza pubblica.

Le sezioni Unite della Cassazione hanno abbandonato la nozione restrittiva di "assunzione" come costituzione ex novo di rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione enunciata dalle prime decisioni in materia, avendo ormai consolidato l'orientamento secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie aperte a candidati esterni, ma si estende ai concorsi interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra (Cass. Sez. Un. 15 ott. 2003, n. 15403, 10 dic. 2003 n. 18886; 26 febbraio 2004, n. 3948). *"Alla stregua del richiamato orientamento, pertanto, "concorso pubblico" non è solo quello aperto a candidati esterni, ma anche quello "riservato" ai dipendenti ai fini delle progressioni verticali di particolare rilievo qualitativo, restando affidata in tal caso la selezione all'esercizio di poteri pubblici e ai procedimenti amministrativi ("pubblicità" in tal senso)"* (Cass. Sez. Un. Ordinanza 9 febbraio 2009 n. 3005):

In più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che le selezioni, anche interne, che consentono l'inquadramento in aree funzionali più elevate devono avvenire tramite concorso pubblico, differentemente per quanto avviene per le progressioni all'interno della stessa area.

In tal senso la Cassazione a sezioni Unite (26952/2008) afferma che "La giurisprudenza di queste Sezioni è ormai costante nel ritenere che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, anche per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63 comma 4 del DLGS n. 165 del 2001) si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte ai candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici) ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro...(dello stesso tenore è Cass. 21676/2013).

Per quanto riguarda le procedure di selezione per progressioni verticali poste in essere a Velletri si deve considerare che le stesse risultano, come evidenziato nel precedente punto 1, compatibili con le prescrizioni introdotte dal DLGS 150/2009 e, comunque compatibili con il principio di pari accesso dall'esterno e dall'interno garantito da assunzioni di personale tramite concorsi pubblici senza riserve agli interni effettuate dal 2000 al 2008, data di avvio delle medesime. Risultano altresì rispondenti, nel numero e nei profili professionali, alle previsioni e disponibilità di posti nella dotazione organica definita con delibera GC 68/2010 oltretutto coerenti con i tetti di spesa fissati con il Bilancio stabilmente riequilibrato redatto dall'Ente per l'anno 2010 approvato dal Ministero il 23 novembre 2010, circa un mese prima dell'approvazione delle graduatorie.

Dalla disamina degli atti e provvedimento adottati per le selezioni espletate nel periodo 2008/2010 nel Comune di Velletri, si possono considerare rispettati i principi generali che l'art. 35 fissa per i reclutamenti della PA.



\*\*\*\*\*

Per tutto quanto evidenziato ed attestato con riferimento alle procedure di progressione verticale bandite dal comune di Velletri nel 2008 e completate al 30/12/2010 (determinazione n. 188UP/2010),

Considerato che

al 1 gennaio 2015 il Comune di Velletri ha completato la procedura di risanamento e riacquisito la propria autonomia organizzativa e decisionale anche con riferimento delle procedure delle progressioni verticali sospesa al 30/12/2010;

la sentenza del TAR Lazio 5769 del 29/572014 non ha effetti vincolanti idonei a precludere l'utilizzazione delle graduatorie afferenti le progressioni in questione;

le progressioni verticali in oggetto anche nell'interpretazione fornita dalle circolari del Dipartimento della funzione pubblica (vedi circolare n. 11786 del 22/2/2011 e n. 5 /2013) sono comunque utilizzabili per l'inquadramento dei vincitori;

la vigenza delle graduatorie, è comunque confermata per i soggetti vincitori;

l'art. 1 comma 424 della legge di stabilità 2015 prevede che gli enti locali immettano in ruolo i vincitori collocati in graduatorie concorsuali vigenti, prima di acquisire eventuale personale soprannumerario proveniente dagli Enti di area vasta;

Per le motivazioni riportate nel presente atto,


**esprimo parere favorevole sulla conformità dell'azione amministrativa volta all'utilizzo delle graduatorie afferenti le progressioni verticali vigenti nel comune di Velletri, relativamente all'assunzione dei vincitori ed, in particolare, all'inquadramento dei dipendenti vincitori inseriti nelle graduatorie approvate con determinazione n. 188 UP del 30/12/2010.**

\*\*\*\*\*

Tutta la documentazione ed i riferimenti citati nel presente parere sono raccolti presso l'ufficio del Segretario generale, del Personale e dell'Avvocatura.

E' allegata al presente parere di conformità una proposta di delibera d'indirizzo programmatico/organizzativo di definizione del presente procedimento da adottarsi da parte della Giunta.

Velletri 11/12/2015

  
Il Segretario Generale  
dr.ssa Rossella Menichelli  
